AGENZIA GENERALE ASSICURATRICE DELLA PROPRIETÀ...

Agenzia centrale assicuratrice della...

AGENZIA GENERALE ASSICURATRICE

DELLA

PROPRIETÀ LETTERARIA IN ITALIA

SOTTO LA DITTA

TOMMASO CAVA DE GUEVA

PROGRAMMA FONDAMENTALE N. 1

DELLE OFFERTE E CONDIZIONI

DELLA SUDDETTA AGENZIA

Uffizio Centrale della Agenzia - Via San Zanobi N. 86 Firenze.

FIRENZE
TIP. E LIB. GALLETTI, ROMEI E C.
1870.

AGLI AUTORI E PROPRIETARI
DI OPERE LETTERARIE

Nulla di più sacro sulla terra dell' ingegno umano che dovrebbesi a preferenza di tutto religiosamente rispettare nei suoi diritti; eppure, nulla è più esposto alla rapacia di ignobili e disonesti speculatori, dei lavori letterari degli uomini d'ingegno: lo provano i continui lamenti degl'interessati, e l'insistenza di questi a che il Governo dello Stato pensi ad evitare un tanto sconcio.

Le leggi però, ed i Regolamenti governativi, estesi e previdenti che siano su questo ramo di civile amministrazione, non potranno giammai guarentire dal monopolio e dalla frode gli onorevoli proventi dei succennati lavori, senza una cura privata degl'interessati, che metta gli speculatori nella impossibilità di monopolizzare. Ma può ogni singolo individuo aver modo da assicurarsi l'introito legale o convenzionale del prodotto dei suoi lavori? Supporlo, sarebbe una preadamitica ingenuità; asserirlo, sarebbe una presunzione.

La vigente legge sulla proprietà letteraria teatrale, come una ridondanza di concessione, dà ai Municipî l'incarico di tutelare gl'interessi degli Autori. Ma sono i Municipî obbligati forse con qualche comminatoria all'adempimento di quest'incarico?... No; perchè il Governo non può obbligarli ad essere i curatori di una proprietà che vuol essere considerata alla pari di ogni altra, rispetto ai suoi proventi materiali: dunque, la voluta concessione risulta effimera, tradotta nella pratica. Difatto, il Relatore dell'adunanza del Consiglio di stato del 27 agosto 1869, Sezione dell'Interno così si espresse sul proposito della illusorietà ed inefficacia del presente attestato dei diritti di autore — *Vuolsi lasciare al diritto privato la cura e l'onere di provvedere ai propri interessi.* —

E ciò, pei lavori pei quali si è pagata la tassa di protezionismo: ma per quelli che non han pagata questa tassa, e che non per questo cessano di essere proprietà privata, chi s'incarica di non farli essere demanio di speculatori? Chi s'incarica d'impedire le mille contraffazioni ed indebite rappresentazioni che impunemente osano varî capicomici ed impresarî per frodare gl'interessati? Chi ha il carico di arginare le mille frodi che si commettono sullo smaltimento delle opere letterarie in genere? Nessuno, eccetto i frodati, che non potendo litigare coi tanti fedifraghi, sprecano il loro fiato in vani lamenti.

Occorre adunque, un curatore generale, che assumendo la procura degl'interessi degli Autori, o

di chi per essi, stabilisca mediante i mezzi complessivi forniti dai medesimi, un' amministrazione congegnata in modo che dia loro, e la sicurezza della diffusione dei loro lavori, e quella della percezione dei proventi che questi possano dare.

Vogliasi perciò studiare il seguente Programma, e laddove lo si accetti, siccome lo è stato di già da molti autori, si spedisca sollecitamente alla Direzione dell' Agenzia una lettera con entro un francobollo per la risposta, che dichiari l'accettazione, e si resti in attesa di avviso, per ottemperare a quanto è indicato negli Articoli 22. 23. e 36 per quello che riguarda direttamente ognuno, onde si possa essere iscritto nell' Albo dell' Agenzia Assicuratrice dei frutti dell'ingegno. [1]

(1) Occorre specificare nella suddetta lettera di accettazione, se si vorrà essere inscritti come Autore o Proprietario per la sola vendita delle proprie Opere letterarie, o come Autori o Proprietari di lavori letterario-teatrali.

OFFERTE

ART. I.

§ 1° L'Agenzia accetta il deposito di un qualunque numero di copie di qualsiasi opera letteraria in genere, e per mezzo dei suoi 698 subagenti in Italia, e dei suoi corrispondenti all'Estero, ne curerà la diffusione e la vendita, assicurando a chi di diritto l'esatta e fedele percezione del ricavato dalla vendita delle copie, eccetto la quota spettante all'Agenzia.

§ 2° A tal'uopo, ogni committente riceverà a domicilio nella terza decade dei mesi di Gennajo e di Luglio, un bollettino dal quale saprà il numero delle copie vendutesi nel corso del semestre precedente; l'introito fattosi per suo conto; e riceverà un vaglia postale del valore equivalente al credito risultante dal bollettino suindicato.

§ 3° Non si avrà diritto al primo bollettino, che scorso un semestre dal deposito delle opere.

§ 4° L'Agenzia si riserba di rifiutare il deposito e la vendita di quelle opere, che sarebbero dichiarate inutili e di difficile smaltimento da una Commissione di tre scienziati, limitandosi in questo caso ad annunziarle ai suoi subagenti, perchè le rendano ostensive; e laddove vi fossero delle richieste, si passeranno a conoscenza degli Autori o proprietari, i quali saranno obbligati al pagamento della tassa prescritta per quelle copie che si venderebbero per cura dell'Agenzia. (1)

1) È utile far notare, che la guarentigia della solerzia dell'Agenzia per lo smaltimento delle opere ad essa affidate, esiste nell'interesse che essa deve avere in ciò, per guadagnare la sua quota parte; e che la possibilità di un sollecito

Art. II.

Gli Autori o proprietari, che avranno nell'Agenzia un deposito delle loro opere letterarie, godranno i benefici contemplati nel § 3° del giornale dell'Agenzia.

Art. III.

Sarà sempre nella piena libertà ogni depositante di opere letterarie, di domandare all'Agenzia la constatazione dell'esistenza del numero delle copie delle sue opera, a di ritirarne quando vuole, il numero che gli piace.

Art. IV.

L'Agenzia accetta l'incarico della stampa in economia nella propria tipografia, di qualunque opera letteraria inedita, semprequando una Commissione di tre Scienziati ammetterà l'utilità della pubblicazione dell'opera.

Art. V.

§ 1° L'Agenzia guarentisce agli Autori ed ai possessori legali di una qualunque proprietà letterario-teatrale in essa iscritti, la percezione dei diritti loro spettanti dalle rappresentazioni dei loro lavori denunziati all'Agenzia, in qualunque teatro pubblico d'Italia essi siano rappresentati.

§ 2° A tal'uopo, nella terza decade di ogni mese, ad ogni Autore o proprietario italiano o straniero iscritto

smaltimento, nasce dal numero delle persone incaricate per la vendita. La garanzia poi, che da qualcuno si potrebbe richiedere pel deposito delle proprie opere: l'Agenzia la dà, rispondendo, che chi non ha il coraggio della fiducia in una istituzione che presenta tutti i dati di una rigorosa onestà, tralasci pure di dirigervisi, e sia sicuro di non essere per questo in alcun modo molestato

gAgen[illegible] avrà avuto nel mese precedente qualche mis[illegible]lavor[illegible]so di rappresentazioni, verrà spedito al micilio [illegible]ttino, indicante:

(a) [illegible]avori scenici soggetti al decimo, dodicesimo o qu[illegible]cesimo, in favore dell'Autore o proprietario, giusta la legge 25 Giugno 1865, denunziati all'Agenzia dai suoi iscritti, nonchè quelli che si saranno dati con contratti speciali, che nel corso del mese precedente saranno stati rappresentati nei 926 teatri d'Italia.

(b) L'introito fattosi da ogni teatro per ognuno dei lavori rappresentati col benefizio dei decimi etc, in favore degli Autori o proprietari.

(c) L'ammontare spettante all'Autore o proprietario del lavoro rappresentato col detto benefizio, dedotta la quota spettante all'Agenzia.

(d) E finalmente riceverà un vaglia postale del valore relativo al credito risultante dal suindicato bollettino, che l'Agenzia si impone come un pubblico controllo, onde ogni interessato abbia modo di verificare le sue assertive; e laddove si venisse a sapere di qualche falsità per parte di questa, si avrà dall'iscritto leso nei suoi interessi, anzitutto il diritto di far pubblicare nello stesso giornale Ufficiale dell'Agenzia la constatata frode.

§ 3° Le conseguenze delle denunzie o rivelazioni erronee però, andranno a carico di chi le avrà fatte tali.

Art. VI.

Oltre i subagenti e rappresentanti che l'Agenzia terrà in tutte le piazze d'Italia dove vi è un teatro pubblico, affin di tutelare gl'interessi dei suoi iscritti; essa fonderà un giornale che sarà detto Ufficiale per l'Agenzia, col quale saranno curati colla massima solerzia gl'interessi morali degli Autori iscritti, siano o pur no associati al giornale.

—

Art. VII.

§ 1° L'Agenzia si assume l'in[illegible] e diffondere, e far riprodurre nei vari t[illegible] Italia, [illegible] lavori scenici dei suoi iscritti. [1]

§ 2° Terrà intanto le seguenti norme per le produzioni affatto nuove, che fossero rifiutate dai capicomici o impresari cui sarebbero dirette.

(a) Inviterà una Commissione di tre distinti letterati periti nella letteratura teatrale, per esaminare la produzione rifiutata, e laddove dalla detta Commissione fosse giudicata meritevole delle scene di quel teatro, e di quella compagnia che l'Autore avrà indicati, sarà dall'Agenzia fatta ogni pratica per la riuscita dei suoi desideri.

(b) Laddove però, la produzione rifiutata non fosse giudicata idonea alla rappresentazione, o pure fosse giudicata possibile per altro teatro o compagnia inferiori a quelli indicati dal committente, sarà dall'Agenzia notificato confidenzialmente il detto giudizio al rispettivo interessato, pel di più a convenirsi.

§ 3° Sul riguardo delle Commissioni di revisione, l'Agenzia guarentisce la massima circospezione, onde non venga menomamente vulnerato l'amor proprio degli Autori che saranno perciò sempre ignoti alle Commissioni che debbono giudicare i loro lavori, siccome queste saranno sempre variate, ed i loro componenti saranno ignorati, per non essere esposti alle noje derivanti dalla presunzione.

Art. VIII.

§ 1° L'Agenzia avrà nel suo stato discusso un fondo speciale, per gratificare i Revisori delle opere letterarie.

[1] Quando l'Agenzia diverrebbe la fonte unica dalla quale si potrebbero attingere i lavori che occorrono al teatro, ne risulterebbero quei sommi vantaggi morali e materiali a tutti gli Autori o proprietari, che il loro acume saprà far-

§ 2° Non potrà essere chiamato a far parte delle Commissioni di revisione, chi non è inscritto nell'Agenzia.

Art. IX.

Pei rif di lavori occasionati per altre ragioni estranee all'e ... dei medesimi, l'Agenzia curerà di disainare le difficoltà coll'accordo di ambo le parti, quando l'Autore non avesse tutto il diritto ad essere sostenuto energicamente nelle sue intenzioni.

Art. X.

L'Agenzia accetterà l'incarico della stampa in economia nella sua tipografia, e curerà la diffusione e la vendita di tutti i lavori scenici dei suoi iscritti, purchè rappresentati o rappresentabili.

Art. XI.

L'Agenzia, colle norme e nei termini indicati dai trattati internazionali, accetterà dagli Autori stranieri in essa iscritti, l'incarico della economica traduzione in italiano delle loro produzioni sceniche, per essere rappresentate nei teatri italiani in Italia.

Art. XII.

Laddova alcuno degl'inscritti avesse della antiche vertenze relativa ai suoi lavori, l'Agenzia accetterà l'incarico di difendera coi suoi mezzi, e coi suoi Avvocati gl'interessi di chi si troverebbe costretto a doverli sostenere in giudizio, semprequando la cosa offra dati di ragione in favore del committente.

gl'intendere S'invitano perciò i lettori a voler considerare la necessità di re a questo fine.

ART. XIII.

L'Agenzia curerà di mettere essa sotto la protezione della vigente legge 25 Giugno 1865 Capo 3° sui diritti di Autore, i lavori e le opere dei suoi iscritti, anticipando le spese della prescritta tassa, semprequando ciò le verrà domandato.

ART. XIV.

L'Agenzia ritiene come obbligo suo precipuo, il prendere tutte le convenienti misure a che non possano esperimentarsi abusi fraudolenti di sorta, come, contraffazioni di lavori, alterazioni di titoli, rappresentazioni indebite, riproduzioni colla stampa clandestina, eto etc, in danno suo, o dei suoi iscritti Si munisca del Regolamento pei subagenti, chi ama conoscere in qual modo l'Agenzia provvederà a questa interessante bisogna.

ART. XV.

L'Agenzia si riserba il diritto di radiare dall'Albo degli iscritti, oltre le indennità di ragione nei casi di giudizio, quell'Autore o proprietario inadempienti agli obblighi contratti.

ART. XVI.

I diritti e gli obblighi d'iscritto, verso l'Agenzia e viceversa, principieranno dalla data della lettera che questa spedirà all'interessato, colla quale gli annunzierà la di lui iscrizione nell'Albo dell'Agenzia.

—

ART. XVII.

§ 1.° L'Agenzia principierà a gestare in tutti i teatri che si trovano nei capiluoghi di provincia: poscia estenderà le sue funzioni in quelli che si trovano nei capiluoghi di circondario o distretto: quindi passerà a quelli [illegible] i trovano nei capiluoghi di mandamento, e final[illegible] istituirà la sua giurisdizione in tutto il resto dei c[illegible]ni, dove vi è un teatro qualunque che dia pubbliche rappresentazioni.

§ 2.° Ogni iscritto pertanto, sarà per mezzo del giornale dell'Agenzia avvertito dei teatri già soggetti alla sua fiscalità, e del giorno in cui questa principierà o sarà principiata, intendendosi l'Agenzia da quel giorno soltanto vincolata e responsabile nei suoi obblighi verso gli autori o proprietari di opere teatrali in essa iscritti.

§ 3.° Parlando dei teatri esistenti in tutta l'Italia, l'Agenzia intende l'Italia geografica, e non già l'Italia politica come presentemente trovasi costituita. Pur tuttavia, volendovi ben molte pratiche perchè l'Agenzia possa estendere la sua giurisdizione sui teatri che non appartengono all'attuale Regno d'Italia, occorrerà che i Signori iscritti, aspettino l'espletazione delle suddette pratiche, per assicurare anche in quei teatri, i loro proventi.

ART. XVIII.

§ 1.° Mentre l'Agenzia farà con speditezza valere i suoi diritti legali coll'appoggio dei Poteri dello Stato, si pone essa medesima sotto l'azione delle vigenti Leggi per la guarentigia dei suoi obblighi verso gl'inscritti, valendo il presente programma portante la firma del Direttore dell'Agenzia, che avrà forza di capitolato, come un atto pubblico; per la qual cosa, l'originale, redatto in carta da bollo, e debitamente legalizzato, verrà dalla Direzione

dell'Agenzia depositato presso un pubblico Notajo, che a suo tempo sarà a tutti gl' interessati notificato, onde possa servire ad ambo le parti in caso di contestazioni.

§ 2.° Tuttavia, la Direzione dell'Agenzia, accettando sempre la responsabilità materiale dello adempimento dei patti contratti, respinge formalmente qualunque responsabilità morale, per tutto quello che d'indelicato o di fraudolento potrebbe commettersi da qualcuno dei subagenti o attinenti, sui quali riverserà le consegu di un male operato.

Art. XIX.

§ 1.° Essendo gl' interessi degl' iscritti legati a quelli dell'Agenzia, vien data piena facoltà ai primi, di fare qualunque proposta nel proprio o nell'interesse generale, o qualunque richiesta, anche per bisogni puramente particolari, restando sempre però alla Direzione dell'Agenzia la piena libertà nelle risoluzioni.

§ 2.° A qual'uopo, il presente Programma potrà essere corretto o rettificato nella sua applicazione pratica, senza mai derogare però dalle sue basi fondamentali; ed occorrendo una qualunque siasi innovazione a queste, sarà nella piena libertà di svincolarsi dall'Agenzia, quell'iscritto che non l'accettasse.

§ 3.° E finalmente — Essendo — **Tutto per l'Ingegno, e nulla pel monopolio,** la divisa dell'Agenzia; questa sarà estremamente solerte, non solo nel difendere e tutelare i diritti e gl'interessi della proprietà letteraria; ma darà conoscenza ai suoi inscritti, sia col suo giornale, sia con apposite circolari delle sue operazioni, e farà ogni cosa possibile, per procurare all'ingegno tutti i vantaggi e le facilitazioni, che un'indefesso studio, ed un instancabile buon volere, sapranno suggerire.

—

Art. X

L' iscritto, che per sue part[illegible] vorrà svincolarsi dall' Agenzia, lo potrà s[illegible] beneplacito, mediante una signific[illegible] in iscritto al[illegible] Direzione, senza essere obbligato a d[illegible]ne i motivi.

Art. XXI.

§ 1.° L' Agenzia sarà diretta dal suo fondatore Cav. **Tommaso Cava de Gueva** che ne assume la ditta responsabile, riserbandosi tutti i diritti di proprietà in tutto quello che abbia attinenza colla detta Agenzia.

§ 2.° La Sede dell' Ufficio generale dell'Agenzia, potrà dalla Direzione trasferirsi ove più le convenga, e sarà sempre notificata agl'interessati, qualunque traslocazione.

—

(1) Per quanto poca si sia fiducia del fondatore dell'Agenzia nei suoi lumi alla cui scarsezza suppliranno quelli dei suoi iscritti, che non gli faranno certo mancare i loro consigli pel maggiore incremento e sviluppo delle operazioni in pro dell' ingegno, altrettanto è illimitata la sua fede nella volontà di raggiungere il suo scopo a forza di energia, e di abnegazione. Ragione per cui egli si prefigge di incatenare alla sua Agenzia le persone d'ingegno, mediante i beneficî, che ne ritrarranno, e non già con una qualunque obbligazione di tempo determinato, che occorrerebbe solo a chi potrebbe dubitare di sè stesso

n nel
b-
) di

ZIONI

ART. XXII.

§ 1.° L'Autore o proprietario di ope he brama di essere iscritto nell'Albo dell' p ei diritto ai vantaggi di sopra offerti, oc e a a alla Direzione di questa, un atto di p carta da bollo di una Lira Italiana, colla sua fi alorata da quella di due testimoni, e dall'autentica d in Not jo certificatore, la cui firma dovrà essere recogr ta dal Presidente del Tribunale Civile del luogo dal quale si spedisce il mandato, che sarà concepito nella seguente

FORMOLA

In . . (1) . . ed in questo dì : . . del mese di . . . . . 18 . .

Pel presente, abbenchè privato atto da valere e tenere come se fosse pubblico, apparisca e ne noto, qualmente il Signor . . . . (2) qui sottoscritto, volendo ottenere e fruire dei vantaggi offerti dall'Agenzia Generale Assicuratrice della proprietà letteraria in Italia sotto la ditta TOMMASO CAVA DE GUEVA *del fu* BIAGIO *di Napoli, dichiara e confessa di sua certa sicurezza, libera e determinata volontà, per sè e suoi, di volere siccome vuole essere inscritto nell'Albo dell'Agenzia istes. a sottoponendosi a tutti gli oneri e condizioni stabilite il Programma fondamen*

(1) Luogo.
(2) Nome, casato, titoli, professio eside

tale a stampa, datato 25 Agosto 1870 della detta Agenzia, portante la firma originale del rappresentante responsabile dell'Agenzia stessa Tommaso Cava de Gueva, *e registrato e depositato come all'Articolo XVIII del detto Programma, onde [illegible] godere di tutti i singoli vantag[illegible] [illegible]erti n[illegible] [illegible]tuto Programma fondamentale.*

A qual'uopo, elegge e nomina a suo curatore e procuratore speciale il prefato Sig. Cav. Tommaso Cava de Gueva *per la vendita delle opere letterarie che il sottoscritto potrà commettergli; per la collocazione dei [illegible]bi to[illegible] scenico-letterari onde sieno rappresentati nei t[illegible] [illegible] d'Italia; per dare o negare il permesso del[illegible] [illegible]sentazioni, e per fare in vece sua qualunque co[illegible]tratto con le diverse imprese teatrali per le anzidette rappresentazioni nei modi e termini previsti nei relativi articoli del Programma anzicennato; per riscuotere in vece del sottoscritto i diritti di Autore giusta l'Articolo XIII della Legge 25 Giugno 1865 N. 2337 a questi relativa; e per esigere le somme convenzionali dei lavori del medesimo, ceduti con contratti speciali per le rappresentazioni; dichiarando il sottoscritto di conoscere e ritenere copia stampata e firmata del Programma fondamentale più volte citato, al quale si riferisce pei suoi diritti verso l'Agenzia.*

Ed affinchè il Sig. Tommaso Cava de Gueva *possa nell'interesse del sottoscritto agire nei modi di ragione colla massima speditezza, coll'atto presente, il sottoscritto lo nomina a suo procuratore legale ex mandato, autorizzandolo a stare in giudizio contro chiunque leda o tenti di ledere i diritti di Autore del sottoscritto, in qualunque tribunale competente del Regno, autorizzandolo altresì di nominare per porre in essere gli atti opportuni, quel procura[illegible]re od avvocato che a lui piacerà onde sostenere [illegible] dir[illegible] [illegible]edesimi in giudizio, autorizzandolo a da[illegible] [illegible]pter[illegible] [illegible]tori, produrre prove testimo-*

niali, dare, deferire e referire giuramenti, e fare insomma ogni e qualunque atto necessario alla causa, ancorchè esiga un più amplio e speciale mandato, e ad agire **SICUT ALTER EGO** *del sottoscritto fino all'esito finale e sistemazione completa delle controversie che potessero insorgere, dichiarando di avere fin da ora, come rato, grato ed approvato tutto quello e quanto esso signor mandante sarà per fare nell'interesse del sottoscritto mandatario, esonerandolo da ogni e qualunque responsabilità personale, salvo quanto è stato stabilito nel Programma sopra citato, del quale il sottoscritto dichiara volere l'esatta e puntuale esecuzione.*

« Data . . . .

Firme dei testimoni

« . . . . .

« . . . . .

« Firma del mandatario

. . . .

« Firma del Notajo certificatore

. . . .

« Firma del Presidente del Tribunale Civile

. . . .

§ 2.° La Direzione dell'Agenzia non terrà alcun conto dagli atti di procura alterati nella sostanza del suddetto modello, o li rimanderà agl'interessati.

§ 3.° L'Agenzia farà a sua spesa registrare gli atti di procura che le venissero sforniti di questa formalità, e graverà l'interessato del 20 per °/₀ di provigione sulle somme che avrà erogate per suo conto in questa bisogna; rivalendosi delle dette somme, sui primi introiti che farà per conto dell'interessato.

§ 4.° Gli eredi degli Autori o proprietari defunti, tuttora nel possesso legale di una proprietà ereditaria letterario-teatrale; ed i possessori originari di una simile proprietà, dovranno coll'atto suindicato, nel quale parleranno come proprietari delle opere di . . . .

constatare evidentemente il loro diritto di proprietà che si attribuiscono sulle opere o produzioni che registrano negli elenchi come all'Art. 27.° non dovendo l'Agenzia trovarsi a dover rispondere di somme incompetentemente spedite. E ad evitare spese di atti legali a carico degli inscritti, l'Agenzia terrà per tre mesi in deposito le somme spettanti ai proprietari i quali non avranno ben constatati i loro diritti di proprietà, durante i quali pubblicherà nel suo giornale i suoi debiti verso i detti proprietari, e laddove non nasca alcuna contestazione su tali diritti, la Direzione dell'Agenzia spedirà le somme ai rispettivi interessati.

Art. XXIII.

§ 1° Per aversi diritto alla vendita delle proprie opere letterarie, ed alla stampa di queste per cura dell'Agenzia, occorre che oltre all'atto di procura contemplato nell'Articolo precedente, si spedisca pure alla Direzione dell'Agenzia una lettera contenente:

(a) Una dichiarazione colla quale si prenda l'associazione al giornale di questa.

(b) Un vaglia postale intestato al Direttore dell'Agenzia, equivalente all'Associazione di un semestre o un anno al detto giornale.

§ 2° Dall'obbligazione contenuta in quest'Articolo sono esenti coloro che dichiarino di avere un giornale proprio, obbligandosi invece di riportare in essi gli articoli di quello dell'Agenzia, che saranno intestati coll'invito di riproduzione.

§ 3° Dovranno inoltre spedire in dono all'Archivio dell'Agenzia una copia di ogni opera che le si rimette per la vendita, che costi dalle cinque lire italiane in sotto, e l'agevolazione del ribasso del 20 per $_0^0$ oltre cinque lire per une sola copia al detto Archivio, per le opere che costano al di sopra delle cinque lire.

§ 4° L'Agenzia non curerà ulteriormente gl' interessi degl'inscritti di questa categoria, che in prosieguo non rinnoveranno la loro associazione al giornale, siccome non curerà quelli di coloro, che avendo dichiarato di avere un giornale proprio, non le spediscano i rispettivi diari come cambio, o siano trascurati nel riportare gli articoli del suo giornale, come sopra.

§ 5° Ricevuta che avrà la lettera d'iscritto, il committente potrà spedire all'Agenzia qualunque opera previa un'anticipata lettera portante le seguenti indicazioni.

(a) Il titolo dell'opera o delle opere che vorrà spedire per la vendita.

(b) Il numero delle copie di ogni opera che vuole spedire.

(c) Il prezzo assegnato ad ogni copia di ciascun opera, anche se questo apparisca dai libri stessi.

(d) In quali città d'Italia ed Estere ama che a preferenza sia raccomandata la diffusione.

(e) Se l'opera si trova sotto la protezione della legge dovendo in caso negativo dire, se vuole che l'Agenzia se ne dia la briga, per potere avere il diritto di agire legalmente contro chiunque osasse di commettere qualche abuso in danno della sua proprietà letteraria.

§ 6° L'Agenzia nel garantire e rispondere della fedeltà del deposito, farà sapere al committente dove dovrà spedire le copie delle sue opere, poichè avendo di mira la Direzione dell'Agenzia, il maggior utile ed il minor dispendio dei suoi inscritti, farà in modo, che tai depositi, non essendovi circostanze in contrario, si facciano presso le subagenzie dove risiedono gli Autori o proprietari, o almeno nelle più prossime ad essi, da ove si faranno le diramazioni per la vendita, colle norme ed istruzioni dell'Agenzia Generale.

§ 7° Le dichiarazioni di ricevuta dell'Agenzia e delle subagenzie, saranno valide, anche fatte in carta semplice di ufficio.

Art. XXIV.

Ogn'iscritto di questa categoria, verrà gravato della tassa del 10 per $^{0}/_{0}$ in favore dell'Agenzia sul ricavato della vendita delle sue opere.

Art. XXV.

Gl'iscritti, che prima di sei mesi dal giorno del deposito vorranno ritirare un numero parziale, o tutte le copie, di una, più, o tutte le loro opere depositate presso l'Agenzia, dovranno rimettere l'equivalente della tassa del 5 per $^{0}/_{0}$ risultante dall'importo delle copie che ritirano, oltre l'anticipo delle spese di spedizioni.

Art. XXVI.

Per le commissioni di stampa delle opere inedite degli Autori di questa categoria, l'Agenzia si atterrà alle stesse norme indicate nell'Articolo 31. pei lavori scenici, colle seguenti modifiche:

(a) Le prime copie di spettanza dell'iscritto, saranno cinque, per quelle che costeranno da una lira italiana in sotto: saranno quattro, per quelle che costeranno più di una lira, sino a due: saranno tre, per quelle che costeranno più di due lire, sino a tre: saranno due, per quelle che costeranno più di tre lire, sino a cinque: sarà una, per quelle che costeranno al di sopra delle cinque lire.

(b) Il prezzo di ogni copia sarà fissato preventivamente dall'iscritto proprietario dell'opera, e non dall'Agenzia.

(c) Le due tasse saranno sempre del 10 per $^{0}/_{0}$ qualunque sia l'epoca dell'iscrizione nell'Agenzia.

—

Art. XXVII.

§ 1° L'Autore o proprietario di opere letterario-teatrali, iscritto nell'Albo dell'Agenzia, dovrà spedire alla Direzione della medesima un elenco, portante la sua firma e la data della spedizione, in cui saranno calendati tutti i suoi lavori, colle seguenti indicazioni:

(a) Titolo dell'opera o produzione.

(b) Specifica di, Dramma, Tragedia, Commedia, Farsa, Melodramma, etc.

(c) Se in versi o in prosa, in lingua o in dialetto.

(d) Se sono edite o inedite.

(e) Se godono del beneficio dei decimi etc. nelle loro rappresentazioni, o sono state date con contratti speciali.

(f) Se sono state o pur no rappresentate, e nel caso affermativo, in quale teatro o città, ed in qual' epoca ebbe luogo la prima rappresentazione.

(g) La specifica del contratto per quelle che si son date con contratti speciali ancora in vigore, indicandosi la persona o le persone colle quali si è contrattato; le condizioni, e la durata del contratto.

(h) Se si trovano o pur no sotto la protezione della legge 25 Giugno 1865, sui diritti di Autore. [1]

§ 2° Man mano poi, che gli Autori iscritti daranno alla luce altri nuovi lavori per uso di pubblico spettacolo saranno obbligati di denunziarli alla Direzione dell'Agenzia con appositi elenchi suppletivi portanti le indicazioni *a b c d e*, di quest'articolo.

§ 3° Si terrà per norma di dare un numero d'ordine progressivo agli elenchi, in calce ai quali, vi sarà una dichiarazione che faculti l'agenzia di mettere sotto la protezione della legge quei lavori che tuttora mancano di una tale formalità, se la si vuole per mezzo dell'Agenzia.

(1) Si tenga presente, che all'Agenzia occorre tenere sotto la mano tutte le notizie e documenti necessari alla tutela degl'interessi dei suoi iscritti

Art. XXVIII.

§ 1° Ogni Autore o proprietario di cose letterario-teatrali iscritto nell'Agenzia, dovrà nel corso di un mese dalla sua inscrizione, spedire alla Direzione dell'Agenzia una copia di tutti i suoi lavori, editi ed inediti; e così dovrà fare, ogni qualvolta darà alla luce un nuovo lavoro letterario, che destina per le scene.

§ 2° Gl'inscritti che non si vorranno dare la pena di fare essi le copie dei loro lavori inediti, potranno spedire gli originali all'Agenzia coll'incarico di farne tirare le copie in economia a loro spese; e l'Agenzia, nell'ottemperarvi, farà sapere agl'interessati colla restituzione degli originali, la spesa cui saranno andati incontro, e della quale la Direzione si rivarrà sulle prime somme che dovrà loro spedire. Nello stesso modo l'Agenzia accetterà ogni incarico di copiature, purchè abbia modo di potersi rifare della somma pagata ai copisti per conto dei committenti, ai quali sarà fatto carico del 10 per % in favore dell'Agenzia sulle somme che avrà erogate.

§ 3° Sarà pubblicata la tariffa delle copiature, quando l'Agenzia sarà in grado di sapere fino a che punto potrà restringerne i prezzi.

Art. XXIX.

§ 1° Ogni inscritto dimorante in Italia verrà gravato del 12 per % in favore dell'Agenzia, sui decimi, dodicesimi, o quindicesimi, che si ricaveranno dalle rappresentazioni dei suoi lavori nei teatri pubblici in Italia: ed ogn'inscritto dimorante all'Estero, verrà gravato del 16 per % sui detti proventi, (¹) purchè la data dell'inscrizione sia anteriore all'inaugurazione dell'Agenzia, ma se

(1) Se si terranno presenti le spese dell'Agenzia, si farà certamente giustizia alla mitezza di queste tasse, che diversificano a causa delle spese postali.

è posteriore, queste due tasse saranno portate al 20 per °/₀ per tutti indistintamente. (¹)

§ 2° Saranno sottoposti alla differenza della tassa, gli Autori teatrali conosciuti tali prima dell' inaugurazione dell'Agenzia, ed i proprietari di cose letterario-teatrali, la cui proprietà è anche anteriore alla detta inaugurazione.

§ 3° S'intenderà inaugurata l'Agenzia, dal giorno in cui cominceranno le sue operazioni di responsabilità verso i suoi inscritti. La sua inaugurazione sarà precedentemente pubblicata.

Art. XXX.

§ 1.° Pei lavori collocati dall' Agenzia si corrisponderà il 10 per °/₀ sul ricavato del lavoro, per gli Autori o proprietari inscritti prima che l'Agenzia cominci a gestare, ed il 20 par °/₀ per quelli che s' inscriveranno dopo.

§ 2.° L' inscritto che vorrà collocare un suo lavoro dovrà rimetterlo alla Direzione dell' Agenzia, privo del nome dell'Autore (quante volte brama il mistero) il quale apparirà nella firma di una lettera accompagnativa, colla quale sarà indicato :

(a) In quale teatro, e da quale compagnia si vuole

(1) Le forti spese occorse per l'attuazione del presente progetto, e per l'impianto dell'Agenzia e delle subagenzie, prima che il fondatore abbia potuto rifarsi di un solo centesimo, autorizzano questa imposizione, dalla quale però potrà esimersi ognuno che voglia riflettere alla facilità di potersi prontamente iscrivere in una istituzione che offre molti vantaggi, senza che richieda anticipatamente il benchè menomo sacrifizio; e dalla quale può sempre svincolarsi, anche per mero capriccio chiunque lo voglia, non essendovi alcun impegno di tempo determinato negli atti che si richieggono per essere ammesso a fruire dei benefizi offerti. Non potendo dunque consigliare il ritardo dell'iscrizione, che la sola poca logica diffidenza, è d' uopo che l' Agenzia si mostri più generosa con coloro che le avranno fatto l'onore di accettare prontamente le sue oneste intenzioni, e l'avranno messa in grado di cominciare e funzionare. La Direzione dell'Agenzia però, terrebbe conto delle cagioni di ritardo, che giustificherebbero l'assoluta indipendenza dalla propria volontà.

rappresentato, o se da una compagnia ed in un teatro a beneplacito dell'Agenzia, per la sua prima messa in scena.

(b) Se colla condizione dei decimi ec. o con altro contratto speciale, e quale.

(c) Se l'Autore vorrà egli stesso recarsi a metterlo in scena, o vuole affidarlo al Capocomico o Direttore della compagnia che dovrà rappresentarlo. In questo caso l'Agenzia farebbe sempre sorvegliare i concerti e le prove da persona perita, perchè vada in scena ben maturato.

(d) Se vuole o pur no che apparisca il suo nome quando sarà rappresentato, indicando in caso negativo, l'intestazione che desidera si dia al suo lavoro.

Art. XXXI.

§ 1.° Gl' iscritti che vorranno commettere all'Agenzia la stampa delle loro produzioni sceniche, le spediranno il manoscritto, se non è già presso l'Agenzia, accompagnato da una lettera portante le seguenti indicazioni:

(a) La carta che si desidera.

(b) Il sesto che si brama pel libro.

(c) Se l'edizione si vuole interlineata o no.

(d) Il numero delle copie che si vogliono tirate.

(e) La precisa specifica del frontespizio.

§ 2.° La Direzione dell'Agenzia, nel garantire una precisa, corretta ed economica edizione, non che la scrupolosa fedeltà in tutto quello che riguarda gl' interessi degl' iscritti committenti, farà loro sapere con analogo riscontro la spesa cui vanno incontro per le loro richieste; spesa che sarà anticipata dall'Agenzia, la quale si rivarrà coi primi proventi di loro competenza, e collo smercio dei libri per cura dell'Agenzia. Il committente deciderà come meglio gli conviene, sobbarcandosi però, nel caso che faculti l'Agenzia a stampare il lavoro, di corrispondere ella stessa, presso cui resteranno in deposito i libri stampati sino alla estinzione del debito, meno cinque copie che gli

saranno subito rimesse, il 10 per °/₀ di compenso sulle somme spese per la stampa, per gli Autori o proprietarî iscritti prima dell'inaugurazione dell'Agenzia, ed il 15 per °/₀ per gl'iscritti dopo; oltre il 10 per °/₀ sul guadagno del committente nella vendita dei suoi libri per cura dell'Agenzia, per gli Autori o proprietarî iscritti prima, ed il 15 per °/₀ per quelli iscritti dopo che l'Agenzia sarà stata inaugurata.

§ 3.° In tutti i mesi di Gennajo e di Luglio, gli iscritti che terranno libri scenici di loro pertinenza in deposito presso l'Agenzia riceveranno un bollettino indicante:

(f) Il numero delle copie vendutesi nel corso del semestre scaduto.

(g) Le somme introitate.

(h) La posizione dell'iscritto verso l'Agenzia, se ancora le deve delle somme.

(i) Il numero residuale delle copie, esistenti presso l'Agenz.a.

(l) E finalmente, riceverà un vaglia postale equivalente al suo credito, dall'epoca che risulterà creditore, per essersi estinto il suo debito.

§ 4.° Il prezzo di vendita del libro, sarà fissato dall'Agenzia, e notificato preventivamente all'interessato.

§ 5.° L'iscritto che voglia altre copie stampate dei suoi libri, oltre le cinque indicate nel Paragrafo 2.° di questo Articolo, dovrà comperarle dall'Agenzia, sino a che questa non si sarà rivaluta del suo credito; dopo di che, sarà padrone il proprietario dei libri, di ritirarsi anche tutte le copie, scorso un semestre dalla data che porta il libro, anticipando le spese di spedizione.

Art. XXXII.

Volendo un iscritto delegare all'Agenzia la difesa dei suoi interessi in qualche vertenza giuridica, anteriore alla

sue iscrizione, ne scriverà circostanzia[illegible] [illegible]mento zione, e saprà in riscontro le occorrenze necessa[illegible]

Art. XXXIII.

L'Agenzia si rivarrà della tassa che avrà anticipata per l'Art. 13.° dalle prime somme che dovrà rimettere al suo debitore, il quale si sobbarcherà a pagare il 10 per °/₀ di compenso all'Agenzia sulle somme che questa avrà erogate per suo conto, se si sarà iscritto prima dell'inaugurazione dell'Agenzia ed il 20 per °/₀, se si sarà iscritto dopo.

Art. XXXIV.

L'iscritto che darà all'Agenzia l'incarico della traduzione di un suo lavoro, le spedirà il manoscritto con circostanziata lettera accompagnativa, e con apposito riscontro saprà a quali spese andrà incontro, che l'Agenzia anticiperà, e di cui si rivarrà coi proventi del lavoro tradotto, e rappresentato a mezzo dell'Agenzia nei teatri italiani in Italia, se il lavoro è scenico; diversamente si converrà altrimenti con anticipazione.

Art. XXXV.

§ 1.° Le spese di posta e di spedizioni in generale, eccetto quelle di competenza dell'Agenzia per lo adempimento dei suoi impegni, saranno tutte a carico degl'inscritti committenti; talchè essi dovranno accludere i francobolli equivalenti, in ogni lettera alla quale vogliono riscontro. Lo stesso dovranno fare pei manoscritti o libri stampati ec., che spediscono all'Agenzia, e che si vorranno restituiti, avendovi diritto.

§ 2.° L'Agenzia perciò, rifiuterà tutte le lettere, manoscritti, libri e stampe, che non le perverranno affran-

[illegible] port . e non risponderà alle lettere che [illegible]erranno i francobolli necessarî per la risposta, [illegible]vo quando questa in pochi detti può esser data a mezzo del giornale dell'Agenzia.

ART. XXXVI.

§ 1° Dovrà ogn'iscritto nell'Agenzia, astenersi da ogni ulteriore azione conclusiva verso le diverse imprese o compagnie teatrali, per la collocazione dei suoi lavori, e per la riscossione dei suoi diritti legali o convenzionali dovendo ambo le cose passare pel tramite dell'Agenzia la quale reagirebbe per violazione di contratto se si mancasse a questo impegno. I soli lavori giudicati impossibili dalle Commissioni dell'Agenzia, potranno essere dai rispettivi Autori, collocati come meglio ad essi talenta.

§ 2° L'iscritto che vorrà condonare i suoi diritti o parte di essi, ad un'impresa, ad un'artista, o ad una compagnia etc, lo potrà fare per mezzo dell'Agenzia, alla quale si corrisponderà sempre dal donatore o dal beneficato, la tassa stabilita negli Articoli 29°, e 30°

ART. XXXVII.

§ 1° Svincolandosi l'inscritto dall'Agenzia, o venendo radiato dal suo Albo, avrà diritto:

(a) Allo annunzio nel giornale dell'Agenzia del suo svincolamento per colpa dell'Amministrazione, quante volte potrà constatarla.

(b) Alla restituzione di tutti i suoi libri e manoscritti, meno la corrispondenza, e la copia di ogni suo lavoro edito o inedito che avrà dato all'Archivio dell'Agenzia, giusta gli Articoli 23° e 28° che resterà come ornamento della biblioteca dell'Agenzia.

§ 2° La rimessiva delle loro cose agl'interessati, in caso di svincolamento o radiazione, sarà fatta a loro spese,

meno quando si potrebbe constatare che lo svincolamento sia avvenuto per colpa dell'Agenzia.

ART. XXXVIII.

Chiunque desidera una copia di questo Programma, può farne domanda alla Direzione dell'Agenzia Generale con apposita lettera, nella quale accluderà un vaglia postale di una lira e 20 centesimi in testa al Direttore Generale dell'Agenzia.

Li 25 Agosto 1870.

Il Direttore Generale dell'Agenzia

PROGRAMMA

DEL

RELATORE LETTERARIO

GIORNALE UFFICIALE

dell'Agenzia Generale Assicuratrice

DELLA

PROPRIETÀ LETTERARIA IN ITALIA

§ 1.° Il detto giornale in buona carta ed ottimi caratteri, verrà pubblicato tre volte al mese, e propriamente in ogni 1.° 11, e 21. La sua sede sarà nell' Ufficio dell'Agenzia Generale.

§ 2.° Esso sarà fondamentalmente letterario; tuttavia si occuperà di cose politiche, militari, finanziarie, religiose, commerciali ed industriali, quando queste hanno speciale attinenza colle cose letterarie.

§ 3.° Essendo il detto giornale precipuamente dedito alla tutela dei diritti ed interessi degli Autori o proprietari di qualsiasi opera letteraria iscritti nell' Agenzia, ognuno di questi che sia associato al giornale, avrà diritto ad essere collaboratore nel proprio o nel generale interesse degl' iscritti nell'Agenzia. A qual uopo la Direzione del giornale pubblicherà tutti gli articoli che da essi gli saranno spediti, purchè firmati dai rispettivi autori, per l'assunzione della responsabilità, e circoscritti nei sensi indicati nel paragrafo precedente.

§ 4.° Potendo avvenire che il numero degli articoli spediti alla Direzione del giornale superi la capienza del foglio che segue la detta spedizione, la Direzione terrà

per norma di dare un numero progressivo a tutti gli articoli appena li riceverà, onde pubblicarli consecutivamente.

§ 5.° Degli articoli che contengano materie estranee allo spirito ed alla lettera del paragrafo 2. la Direzione non terrà alcun conto. Tuttavia darà pubblicità a qualunque articolo o annunzio che crederà di accettare, previo il pagamento prescritto per le inserzioni, i comunicati o gli avvisi. I manoscritti o altro che si spediranno per essere pubblicati, non saranno restituiti agl' interessati, neanche se non lo fossero. Ogni spedizione non affrancata della spesa postale o di porto, non sarà accettata.

§ 6.° Il detto giornale avrà la massima diffusione per mezzo dei 698 Subagenti dell' Agenzia sparsi in tutta l'Italia, oltre quelli all'estero, ai quali sarà spedito coll'incarico di propalarne le notizie nelle rispettive residenze; oltre di che, terrà i suoi organi di riproduzione per le cose più interessanti, nei più accreditati giornali esistenti nelle principali città italiane e straniere, talchè un interessato è sicuro che una notizia o altro per cui ha della premura, giunga colla massima celerità e diffusione a conoscenza generale.

§ 7.° Gli articoli scientifici saranno pubblicati letteralmente.

§ 8.° Il giornale in parola pubblicherà tutti i principali atti dell' Agenzia Assicuratrice, onde ogni interessato sia a conoscenza delle di lei operazioni in favore dei suoi iscritti. Sarà inoltre l'organo per mezzo del quale risponderà alle lettere che verranno spedite all' Agenzia, per le quali non occorre segretezza di sorta, nè prolissità di scrittura. È utile perciò che ogni interessato nell'Agenzia, tenga presso di se la collezione di tutti i numeri del giornale, che sarà in formato tale da potersi legare a libro.

§ 9.° Saranno ritenute come cose ufficiali per l'Agenzia Assicuratrice, le sole contenute nella parte intitolata: *Cose ufficiali.*

§ 10.° La buona rappresentazione dei lavori scenici — La collocazione di questi — La notificazione delle altre opere letterarie in genere — L'inesorabile persecuzione alla frode ed allo schifoso monopolio. — L'aiuto morale agli artisti meritevoli di stima e di elogi, e l'inesorabile biasimo a quelli che dimenticano la nobiltà della loro missione; e quanto insomma può essere utile e necessario alla tutela dei diritti e degl'interessi dell'ingegno umano, saranno i principali elementi di cui si occuperà il giornale suddetto.

§ 11.° L'Associazione al giornale costerà Lire otto italiane annue agli associati in Italia, e Lire dodici agli associati all'Estero. Quest'associazione potrà pagarsi a semestre, o ad anno anticipato. Chiunque non avrà in tempo rinnovata la propria associazione cesserà dal ricevere il giornale dopo la scadenza dell'ultimo numero che gli spetta. Le associazioni scadono tutte ad ogni 30 Giugno è 31 Decembre; qualunque sia il numero con cui si sia cominciata l'associazione. Un numero fuori associazione costerà 50 centesimi italiani. Un numero arretrato costerà una Lira italiana, e s'intenderà per arretrato quel numero, o quei numeri che precedono l'ultimo dopo la pubblicazione di questo. Le inserzioni costeranno 25 centesimi la linea a coloro che non avranno diritto ad averle gratuite, e non iscritti nell'Agenzia, nè associati al giornale; e 15 centesimi agl'iscritti nell'Agenzia, o associati al giornale, che non hanno diritto all'inserzione gratuita, pel paragrafo quinto. Per gli avvisi, da convenirsi con tutti, volta per volta.

§ 12.° Il giornale pubblicherà ogni anno progressivamente l'Albo degli Autori inscritti nell'Agenzia col catalogo delle opere o produzioni di ognuno di essi, onde siano ovunque conosciuti in Italia; e pubblicherà egualmente l'esistenza di tutte le compagnie teatrali in Italia, a comodo di coloro, cui occorre saperlo.